

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3439

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, SEMERARO, AYALA,
LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA,
CARUSO Luigi, ZANCAN, TIRELLI, MAGISTRELLI, GUBETTI,
CALVI, BUCCIERO, BOBBIO, CIRAMI, FEDERICI, ZICCONI,
MANFREDI e FASSONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2005

—————

Modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-*bis* del codice di
procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale*, interviene, come è noto, anche sulla disciplina del codice di procedura civile, riscrivendo - fra l'altro - numerose disposizioni del libro terzo, titolo II, del codice, in materia di espropriazione forzata e sostanzialmente stabilendo, in conseguenza, un modello del tutto nuovo per tale tipo di processo.

Tale è, infatti, il risultato che è disceso, a seguito delle modificazioni introdotte nel decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare del relativo disegno di legge di conversione, che pure ha comportato l'approvazione - con il consenso del Governo - di un lungo e complesso emendamento, recante la sottoscrizione di quasi tutti i componenti della Commissione giustizia del Senato e, in particolare, dei senatori che ebbero a prendere parte al lungo dibattito da cui sono scaturite le norme introdotte con il citato emendamento.

L'intervento di cui si riferisce, che - come detto - è di ampia e significativa portata, ed è caratterizzato da soluzioni e contenuti fortemente innovativi, ove non tradito nella sua pratica attuazione (come, del resto, non vi è motivo di pensare che debba avvenire), determinerà una forte accelerazione dei giudizi di esecuzione, senza tradire al tempo stesso il sistema delle garanzie poste a presidio dei diritti di tutte le parti coinvolte nella procedura.

In tale quadro la riforma interviene anche sull'articolo 591-*bis* del codice, ampliando la

portata della delega delle operazioni di vendita, sia attraverso l'indicazione di altri professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili), in aggiunta ai notai, ai quali il giudice potrà delegare le predette operazioni, sia estendendo la delega anche alle operazioni di vendita senza incanto, che sono anzi individuate come il nuovo modello «principale», cui attenersi per la vendita - a realizzo anche per questo ottimizzato - del bene che è oggetto dell'esproprio.

Il disegno di legge contiene, come primo intervento, quello dell'allungamento (da novanta a centoventi giorni) del termine previsto dall'articolo 569 del codice di procedura civile, per la fissazione dell'udienza in cui il giudice dà avvio alla procedura. Tale modifica è stata verificata necessaria per coordinare la predetta disposizione, proprio dal punto di vista della tempistica, con quella contenuta nell'articolo 173-*bis* delle disposizioni d'attuazione del codice, innovativamente introdotto con il citato decreto-legge.

Il secondo e terzo intervento hanno solo contenuto puramente formale.

Il quarto intervento è, viceversa, di maggior peso (anche se da un punto di vista solo apparente). Esso, infatti, pur sostituendo integralmente l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, per una esigenza di migliore lettura degli interventi modificativi che si propone di apportare alla vigente disposizione, contiene in realtà innovazioni circoscritte, che sono specificatamente indirizzate ad una migliore definizione, anche sotto il profilo redazionale, dei compiti del professionista delegato, al fine di evitare incertezze interpretative, in particolare per ciò che attiene alla disciplina da applicare nel caso di delega delle operazioni di vendita senza incanto.

Tra le innovazioni che si propone di introdurre nel citato articolo 591-*bis* si segnalano:

la necessità per il professionista di tenere conto, nella determinazione del valore dell'immobile, delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi del quarto comma dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal già citato decreto-legge n. 35 del 2005, per effetto delle modifiche allo stesso apportate in sede di conversione;

un più puntuale riferimento ai compiti delegati con riguardo agli articoli 587, 590 e 591 del codice di procedura civile;

la riformulazione del secondo e del terzo comma, in particolare per quanto attiene al contenuto dell'avviso di cui all'articolo 570 per il caso di delega delle operazioni di vendita, con una riscrittura che, tenendo conto del nuovo ambito di operatività della delega, estesa anche alle operazioni senza incanto, chiarisce la disciplina applicabile.

L'articolo 2 del disegno di legge persegue invece l'obiettivo di coordinare l'entrata in vigore dell'intervento in esame con quella della più ampia novella al codice di procedura civile operata dal decreto-legge già citato, per effetto delle modificazioni ad esso apportate in sede di conversione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice di procedura civile, come modificato ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 3-*quater*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 569, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) all'articolo 570, le parole: «e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 e del sito *internet* sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima»;

c) al primo comma dell'articolo 591, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle seguenti: «decide di non» e le parole: «perchè si proceda a nuovo incanto» sono soppresse;

d) l'articolo 591-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 591-*bis*. - (*Delega delle operazioni di vendita*). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle

operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento non-

ché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apporato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risul-

tante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno 12 settembre 2005.

